

Codice A2205B

D.D. 27 aprile 2026, n. 630

**"Fondazione Istituto per l'Interscambio Scientifico" sigliabile "Fondazione I.S.I.", oppure "I.S.I. Foundation", con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione dello Statuto.**



**ATTO DD 630/A2205B/2026**

**DEL 27/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione Istituto per l’Interscambio Scientifico” sigliabile “Fondazione I.S.I.”, oppure “I.S.I. Foundation”, con sede in Torino (TO). Provvedimenti in ordine all’approvazione dello Statuto.

**Premesso che**

la Fondazione “Istituto per l’Interscambio Scientifico” con sede in Torino (TO), Via Nizza 150, C.F. 97529660017 risulta essere stata iscritta in data 13/06/2005 presso il Registro delle Persone Giuridiche Private del Piemonte al n. 605;

con nota acquisita al prot. n. 2723 del 03/02/2026, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito della Dott.ssa Maria Teresa Pelle, notaio in Torino (TO), rep. n. 22804 del 22/10/2025, al fine di: *“riformare la Carta Statutaria della Fondazione, con particolare riferimento all’organizzazione amministrativa dell’Ente e agli scopi sociali, che si prefigurano di evidente natura strumentale rispetto agli obiettivi istituzionali primari della Fondazione CRT”*, come meglio descritto dagli articoli 3 e 7 dello Statuto;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

*determina*

di autorizzare l'iscrizione, al n. 605 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della Fondazione "Istituto per l'Interscambio Scientifico" avente sede in Torino (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)  
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

ALLEGATO "A" alla raccolta n. 17427

**STATUTO**

**Titolo - I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

Art. 1

Su iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, (oggi Città Metropolitana) del Comune di Torino e della Fondazione CRT (già Cassa di Risparmio di Torino) è costituita una Fondazione con la denominazione "ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO", abbreviabile "Fondazione ISI" oppure "ISI Foundation".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale e sede operativa in Torino. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, dalla quale è legalmente riconosciuta.

La Fondazione promuove e realizza iniziative per lo sviluppo di ricerca scientifica di carattere altamente interdisciplinare e della sua diffusione e divulgazione. La Fondazione è un centro di eccellenza dedicato alla ricerca avanzata nella scienza dei dati, all'analisi algoritmica e alla creazione di modelli innovativi. La missione della Fondazione è quella di generare un impatto significativo sulla nostra comprensione della società attraverso l'uso intelligente e responsabile dei dati, dell'Intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate. La Fondazione si impegna in collaborazioni interdisciplinari, creando un ponte tra la ricerca teorica e l'applicazione pratica per affrontare sfide complesse e contribuire al progresso della società. Il lavoro della Fondazione è basato su alte competenze scientifiche, ed è guidato dalla curiosità e dalla volontà di esplorare nuove frontiere, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione e il benessere globale. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione coordina la propria attività con quella degli Atenei, degli Istituti e delle Associazioni culturali operanti in Piemonte e degli enti locali, nonché con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione e lo svolgimento, non prevalente, di attività commerciale strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.

La Fondazione è, nel quadro della normativa di riferimento, un Ente Strumentale della Fondazione CRT e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della

Fondazione CRT con cui coordina le proprie attività.

## **Titolo - II**

### **PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario versato dagli enti fondatori;
- dai lasciti, dalle donazioni e dalle oblazioni sia in natura o in denaro con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati anche non italiani e dell'Unione Europea con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia espressamente attribuito a patrimonio.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Il fondo di gestione, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

### **ESERCIZIO**

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno

## **Titolo - III ORGANI**

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nominati e revocati secondo quanto qui di seguito precisato: uno dalla Fondazione CRT, uno dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed il terzo, con la qualifica di Presidente, di comune accordo dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica hanno la possibilità di nominare altri due membri in rappresentanza

di soggetti pubblici o privati che garantiscano congrui e continuativi contributi a sostegno dell'attività della Fondazione. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione così designato decade dalla carica qualora anche uno soltanto dei soggetti in rappresentanza dei quali è stato designato si renda inadempiente rispetto agli obblighi di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione. La dichiarazione di decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del componente interessato dalla possibile deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 5 esercizi dalla data del suo insediamento e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio, fatta salva la proroga in caso di mancata puntuale nomina dei nuovi amministratori.

Se per qualsiasi motivo, diverso dalla decadenza sopra indicata, qualcuno dei Consiglieri venga a cessare dalla carica, il soggetto che lo aveva nominato provvederà alla nomina del nuovo componente che scadrà insieme a quelli già in carica. Se vengono a mancare almeno due dei componenti designati da Fondazione CRT e/o da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende venuto meno e dovrà essere rinominato da Fondazione CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, salva l'applicazione di quanto previsto al secondo comma del presente articolo 7.

#### Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione che ne assume la presidenza.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, mediante posta elettronica, o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno 24 ore.

In caso di assenza di formale convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione che veda la partecipazione, anche tramite mezzi di comunicazione, di tutti i Consiglieri e da tutti i Revisori di cui al successivo articolo 16.

#### Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente almeno la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante

mezzi di telecomunicazione. Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive, qualora nominato, il Direttore Scientifico. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Scientifico. Le funzioni di segretario incaricato della redazione del verbale delle riunioni del Consiglio possono essere esercitate anche da altra persona, su proposta del Presidente, approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Scientifico, delibera le linee di indirizzo strategico della ricerca e determina le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente; dà concreta attuazione alle scelte fondamentali ed alle iniziative della Fondazione.

Sulla base delle possibilità finanziarie redige il bilancio preventivo e predispone il piano di attività della Fondazione.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono deferiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli devoluti al Comitato Scientifico.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il piano di attività della Fondazione;
- b) approva entro il mese di aprile sia il bilancio preventivo dell'esercizio in corso sia il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) nomina e revoca, su proposta dal Presidente, i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
- e) provvede all'approvazione di un eventuale regolamento della Fondazione;
- f) provvede alla nomina del Direttore Scientifico e del Segretario Generale, ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente statuto, ed al conferimento dei relativi poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- g) delibera in merito all'assunzione di tutto il personale ovvero può delegare tale facoltà ad altro soggetto svolgente mansioni amministrative determinandone il trattamento retributivo;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il

raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) può delegare parte dei suoi poteri a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al segretario generale e al direttore scientifico;

l) delibera, previo parere non vincolante del Comitato Scientifico, in merito all'eventuale partecipazione in enti le cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;

m) delibera, con voto preso all'unanimità di tutti i suoi membri, le modifiche al presente statuto, previo parere conforme di Fondazione CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

#### **IL PRESIDENTE**

Art. 11

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- predisporre l'istruttoria scientifica dei progetti da presentare al Comitato Scientifico;
- predisporre la realizzazione delle iniziative previste dal piano di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 12

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e sono riconfermabili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è convocato con le medesime modalità e tempi previsti per il Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico anche ove non sia un componente del comitato.

In caso di vacanza in seno al Comitato Scientifico non dovuta a scadenza del mandato tale da determinare un numero di componenti inferiori a cinque, si procederà alla sostituzione del posto vacante limitatamente al restante periodo del triennio mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il rinnovo del Comitato Scientifico provvederà il

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il parere non vincolante del Comitato Scientifico uscente.

Art. 13

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente. Esso si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato anche con maggiore frequenza per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In particolare il Comitato Scientifico:

- propone le linee di indirizzo strategico della ricerca;
- approva annualmente i programmi di ricerca e ne valuta i risultati.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario Generale che rimane in carica per il medesimo periodo di tempo in cui resta in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario del medesimo.

Il Segretario Generale svolgerà inoltre i compiti e le funzioni che gli saranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.f).

#### **IL DIRETTORE SCIENTIFICO**

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Direttore Scientifico, anche all'interno del personale scientifico della Fondazione.

L'incarico di Direttore Scientifico ha la durata di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio ed è riconfermabile. Il Direttore Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico è responsabile del coordinamento della struttura scientifica della Fondazione e partecipa all'indirizzo delle linee guida scientifiche della Fondazione. Il Direttore Scientifico svolgerà, altresì, inoltre i compiti e le funzioni che gli saranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10.f).

#### **Titolo - IV**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 16

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, ivi compreso il Presidente, di cui uno nominato dalla Fondazione CRT, uno dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed il terzo, con la qualifica di Presidente,

nominato di comune accordo dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa e di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e verificano i bilanci consuntivi e preventivi e rimettono annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in occasione della presentazione del bilancio consuntivo. In caso di mancata nomina di un Revisore Legale dei Conti esterno ai sensi del successivo articolo 17, provvedono anche alla revisione legale dei conti.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Art. 17

Il progetto di bilancio annuale della Fondazione prima di essere presentato al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione potrà essere certificato da un Revisore Legale di Conti iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

#### **Titolo - V**

##### **ESTINZIONE**

Art. 18

In caso di estinzione deliberata all'unanimità dai membri del Consiglio di Amministrazione previo parere conforme della Fondazione CRT e della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ed esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altra realtà senza fini di lucro avente fini analoghi indicati dalla Fondazione CRT.

Il Liquidatore è nominato, sempre con deliberazione unanime, dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Titolo - VI**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 19

E' garantito ai soggetti che hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione il libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Fondazione, ai sensi dei rispettivi Statuti. Detti soggetti hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

In originale firmato:  
Alessandro VESPIGNANI  
Maria Teresa PELLE Notaio.